



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale

Relazione tecnica
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
dell'articolo 269, comma 8 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152

Modifica non sostanziale

1 - Identificazione dello stabilimento

1.1	ragione sociale							
1.2	sede legale							
1.3	sede insediamento produttivo							
Particella terreni o unità immobiliare urbana			Codice catastale	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria
Provincia	Comune	Indirizzo		Civico		Barrato	Piano	
1.4	telefono							
1.5	PEC							
1.6	e-mail							
1.7	P.IVA. - codice fiscale							
1.8	gestore o rappresentante legale							
1.9	responsabile tecnico o referente							
1.11	codice ISTAT dell'attività							
1.12	attività specifica dell'azienda							
1.13	iscrizione CCIAA	Provincia		Numero iscrizione				
1.14	numero dei giorni lavorativi/anno numero ore/giorno							
1.15	numero di cicli tecnologici riferiti alla presente relazione tecnica							
1.16	zona urbanistica di insediamento							
1.17	zona di insediamento in riferimento alla qualità dell'aria (Deliberazione della Giunta Regionale 06/08/2012, n. 9/3934)							
	☐	fascia 1						
	☐	fascia 2						

[illegible]

Lo stabilimento nel suo complesso viene utilizzato per l'effettuazione di operazioni di

[illegible]

3 - Tipologia di modifica non sostanziale

Barrare e completare la/le casistica/che di riferimento della tabella di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 18/12/2017, n. 10/7570. La modifica può concernere più interventi, anche ricadenti in diverse casistiche

☐ A: sostituzione di macchinari/dispositivi
(non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni)

Emissione interessata	Macchinario interessato

☐ B: modifica del layout impiantistico (traslazione fisica degli impianti all'interno dello stabilimento, o all'esterno in area contigua)
(non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni; non deve comportare variazione di Comune, o di destinazione urbanistica)

Emissione interessata	Macchinario interessato	Interna o esterna al perimetro aziendale	
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna
		☐ interna	☐ esterna

☐ C: accorpamento di due o più emissioni equivalenti dal punto di vista qualitativo
(il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); i valori limite in concentrazione della "nuova emissione" non potranno essere superiori ai valori limite dell'emissione/i esistente/i. Dovranno essere forniti i referti analitici)

Nuova emissione	Vecchia emissione

☐ D: suddivisione di una emissioni esistente e autorizzata in più emissioni
(il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); i valori limite in concentrazione delle "nuove emissioni" non potranno essere superiori ai valori limite dell'emissione/i esistente/i. Dovranno essere forniti i referti analitici)

Nuova emissione	Vecchia emissione

☐ **E: modifica/sostituzione del sistema di abbattimento**
(il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); il nuovo sistema di abbattimento dovrà essere conforme a quelli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/05/2012, n. 9/3552. Dovranno essere forniti i referti analitici)

[illegible]

Principio di abbattimento () :*

ipt = basato su identico principio di abbattimento

dpt = basato su diverso principio di abbattimento

☐ F: installazioni di nuovi impianti/linee convogliati ad emissioni pre-esistenti
(il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non può essere superiore del:
- 10% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato per stabilimenti in Fascia 1;
- 25% per tutti gli altri stabilimenti.
Dovranno essere forniti i referti analitici)

[illegible]

☐ G: variazione qualitativa delle materie prime
(non possono essere aggiunte materie prime classificate con indicazione di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F o H341 o H351)

Nuova sostanza/e	Indicazione di pericolo	Sostanza sostituita (eventuale)	Indicazione di pericolo

☐ H: variazione quantitativa delle materie prime

(l'incremento complessivo delle materie prime utilizzate nello stabilimento non può essere superiore al 50% del quantitativo precedentemente autorizzato; l'incremento complessivo delle materie prime non deve implicare l'assoggettamento all'articolo 275; per le attività soggette all'articolo 275 devono essere rispettate le condizioni di cui ai commi 21 e 22)

[illegible]

In caso di variazione quali-quantitativa delle materie prime compilare la seguente tabella riassuntiva

[illegible][illegible]

	☐	equivalente alla emiss. già autorizzata	☐	relativa a emiss. nell'ambito delle AID
	☐	equivalente alla emiss. già autorizzata	☐	relativa a emiss. nell'ambito delle AID
	☐	equivalente alla emiss. già autorizzata	☐	relativa a emiss. nell'ambito delle AID
	☐	equivalente alla emiss. già autorizzata	☐	relativa a emiss. nell'ambito delle AID

Da non usare per la
presentazione cartacea

4 - Descrizione dell'intervento

Fornire, per ciascuna emissione oggetto di modifica, la descrizione dettagliata della modifica non sostanziale che si intende apportare, specificando le condizioni di non sostanzialità dell'intervento.
Per le nuove emissioni specificare in particolare gli impianti/macchinari interessati, la fase, la tipologia dei sistemi di abbattimento e, se questa è riconducibile alle fattispecie disciplinate nell'ambito delle Attività in Deroga (AID), il provvedimento e l'allegato di riferimento.

Punto di emissione soggetto a modifica	Descrizione dell'intervento
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	
E	

5 - Emissioni

Per ciascun punto di emissione oggetto della modifica vedasi scheda allegata.

Sorico		
Luogo	Data	Il dichiarante